

Sistemi di formazione degli avvocati nell'UE

Italia

Informazioni fornite dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura

Aprile 2014

DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Italia

1. Accesso alla professione

Istruzione superiore/formazione universitaria	Sì
Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza	Sì
Iter per diventare avvocato a pieno titolo:	• Iscrizione all'Ordine • Esame di Stato • Completamento di un periodo di tirocinio
Accesso alternativo alla professione:	Sì, è possibile un passaggio da altre professioni. Giudici, avvocati dello Stato e professori universitari possono essere iscritti come avvocati (articolo 2 legge n. 247/12).

2. Formazione durante il periodo di tirocinio

È previsto un periodo di tirocinio?	Sì	Legge 31.12.2012 n. 247 (articolo 41, comma 5) (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – Legge 31 Dicembre 2012, N.247)
Obbligatorio	Sì	Durata prevista: 18 mesi
Tipologie di strutture responsabili dell'organizzazione della	• Ordine • Organismi di formazione privati • Organismi di formazione privati accreditati dall'Ordine	

formazione durante il tirocinio	• Università • Accademie legali e strutture di formazione istituite dall'Ordine degli avvocati	
Modalità di formazione durante il tirocinio	Praticantato sotto la supervisione dell'Ordine.	
Esame d'ammissione/verifica prima del periodo di tirocinio	Sì	• Esame/verifica dei titoli
Programma fisso durante il periodo di tirocinio	Nessun programma prefissato. Nessun requisito in materia di diritto dell'UE e di formazione linguistica. Non sono previste fasi diverse in base alle materie o ai metodi.	
Valutazione/esame a seguito del periodo di tirocinio	NO	Con l'entrata in vigore della riforma delle professioni legali, il 1° gennaio 2015, il termine limite per concludere il periodo di tirocinio sarà di 6 anni. Si tratta del limite entro il quale il richiedente deve superare l'esame di Stato. Dopo 6 mesi dall'iscrizione come praticante, il richiedente può chiedere l'abilitazione a comparire in udienza (in casi limitati) per conto del suo dominus (il cosiddetto "praticante abilitato"). Decorso il periodo di 6 anni dall'iscrizione quale "praticante abilitato", il candidato è automaticamente eliminato dall'albo degli avvocati se non supera l'esame di Stato. In via generale, il termine per diventare avvocato a pieno titolo è di 6 anni. Tuttavia, la cancellazione dall'albo dei praticanti non impedisce al richiedente di presentare una nuova richiesta d'iscrizione, che viene sottoposta alla valutazione dell'Ordine.
<i>3. Sistema di formazione continua</i>		
Distinzione tra formazione continua/formazione specialistica	Sì, a partire dal 1° gennaio 2015 (v. infra).	

Obblighi di formazione continua	Sì	<u>Base giuridica dal 1° gennaio 2015:</u> <u>Legge di riforma n. 247/12</u> (articolo 11) – La formazione continua diviene obbligatoria. • Obblighi di formazione come previsti nella legge dello Stato. • Obblighi di formazione come previsti nei regolamenti interni dell’Ordine.
Obblighi di formazione specialistica	Sì	<u>Base giuridica:</u> La formazione specialistica sarà disciplinata dalla <u>legge dello Stato n.247/12</u> , articolo 9. • Obblighi di formazione specialistica come previsti nella legge dello Stato. • Obblighi di formazione specialistica come previsti nei regolamenti interni dell’Ordine.
Obblighi di apprendimento delle lingue straniere	Nessun obbligo	
Obblighi riguardanti il contenuto della normativa UE nell’ambito della formazione continua/specialistica	NO	
4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione		
Possibilità di accreditamento	Sì	<u>Base giuridica (dal 1° gennaio 2015):</u> articoli 9 e 11 della <u>legge n.247/12</u>
Numero di organismi che offrono attività di formazione continua accreditate	Più di 50 organismi di formazione	
Tipologie di organismi che elaborano attività di formazione continua accreditate	• Ordine • Organizzazioni gestite o istituite dall’Ordine (compresi i centri giuridici o i raggruppamenti locali di avvocati) • Organismi di formazione privati, di natura commerciale, accreditati (compresi gli studi legali)	

	• Organismi di formazione privati o pubblici, senza scopo di lucro, accreditati (comprese università e fondazioni) • Organismi di formazione privati, di natura commerciale, non accreditati • Organismi di formazione privati o pubblici, senza scopo di lucro, non accreditati	
Numero di organismi che offrono attività di formazione propedeutiche alla specializzazione	Più di 50 organismi di formazione	
Tipologie di organismi che elaborano attività di formazione accreditate propedeutiche alla specializzazione	• Ordine • Organizzazioni gestite o istituite dall’Ordine (compresi i centri giuridici o i raggruppamenti locali di avvocati) • Organismi di formazione privati, di natura commerciale, accreditati (compresi gli studi legali) • Organismi di formazione privati o pubblici, senza scopo di lucro, accreditati (comprese università e fondazioni) • Organismi di formazione privati, di natura commerciale, non accreditati • Organismi di formazione privati o pubblici, senza scopo di lucro, non accreditati	
Attività e metodi		
Attività di formazione riconosciute ai fini dell’adempimento degli obblighi di formazione continua o specialistica	• Sessioni di formazione frontale • Sessioni di formazione a distanza • Moduli di e-learning • Partecipazione a webinar (seminari online) • Attività di apprendimento misto	Partecipazione ad attività di formazione in altri Stati membri: Sì, gli obblighi di formazione posso essere soddisfatti partecipando ad attività di formazione in altri Stati membri. • In base all’attività accreditata nello Stato membro del partecipante

	• Seminari di formazione • Partecipazione ad attività di formazione come formatore o come docente • Redazione di articoli/pubblicazioni • Attività di autoformazione mediante l'iniziativa dell'avvocato stesso sotto la supervisione dell'Ordine	prima della sua partecipazione. • In base all'attività accreditata nello Stato membro del partecipante dopo la partecipazione.
--	--	---

5. Supervisione delle attività di formazione

Organizzazioni coinvolte nella supervisione delle attività di formazione continua	Sì	Le attività di formazione continua sono svolte sotto la supervisione dell' Ordine .
Procedura di supervisione	La procedura di supervisione comprende la valutazione della: • qualità dei contenuti, • qualità dei metodi formativi. Modalità di soddisfacimento dei requisiti scritti dell'Ordine.	
Organizzazioni coinvolte nella supervisione delle attività di formazione propedeutiche alla specializzazione	Sì	L'Ordine. Tuttavia la legge sulla formazione specialistica non è ancora entrata in vigore.

6. Riforma nazionale del sistema di formazione

Riforma prevista del sistema di formazione

La riforma della professione forense ([Legge 31.12.2012, n. 247 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense](#)) entra in vigore anche per le attività di formazione (la cosiddetta **pratica forense**) il **1° gennaio 2015** (il regolamento dovrà essere

adottato entro il 2 febbraio 2014). La durata del periodo di praticantato è attualmente di **24 mesi** e sarà **ridotto a 18 mesi** con l'entrata in vigore del nuovo sistema.

Formazione in materia di diritto dell'UE

Attualmente non sono disponibili ulteriori informazioni; si auspica che saranno introdotte delle disposizioni riguardanti il diritto dell'UE.

Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: *“Lotto 2 – Studio sulla situazione attuale della formazione degli avvocati in diritto dell'UE”*, realizzato dal Consiglio degli Ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e dall'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA)